

Edizione di giovedì 19 marzo 2015

CONTENZIOSO

[Responsabilità dei magistrati e processo tributario](#)

di Luigi Ferrajoli

ADEMPIMENTI

[Gli utili corrisposti nel 2014 e il modello CUPE](#)

di Fabio Pauselli

ACCERTAMENTO

[Crisi, documenti fondamentali per bloccare le pretese del fisco](#)

di Maurizio Tozzi

BILANCIO

[La distribuzione degli utili: vincoli e obblighi](#)

di Federica Furlani

PATRIMONIO E TRUST

[I protagonisti del trust: i beneficiari](#)

di Sergio Pellegrino

BUSINESS ENGLISH

[Skills, Areas of practice: come tradurre 'aree di attività' in inglese](#)

di Isabella Casali, Stefano Maffei

CONTENZIOSO

Responsabilità dei magistrati e processo tributario

di Luigi Ferrajoli

Con la **Legge n. 18/2015**, il Legislatore ha modificato alcune disposizioni contenute nella **Legge n. 117/1988** (c.d. legge Vassalli).

Prima di tale modifica, la formulazione della normativa previgente aveva comportato un numero ridotto di condanne a causa del c.d. "**filtro di ammissibilità**" della richiesta risarcitoria, che era considerato un muro quasi invalicabile.

Con la riforma, detto **filtro è stato eliminato**, tant'è che oggi ciascuno può rivolgersi ad un giudice per chiedere **i danni "patrimoniali e non"** provocati da un magistrato che "*esercita con dolo o colpa grave la propria funzione*" e agisce in "**manifesta violazione delle legge**".

Entrando più nel dettaglio della disciplina di riferimento, vediamo come, con la nuova normativa – che, a mente dell'art. 1, è "*applicabile a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria*" – la responsabilità dei giudici rimane saldamente ancorata al **principio di responsabilità indiretta**: è sempre lo Stato, infatti, e non il magistrato, a dover risarcire i danni in caso di "mala giustizia", rifacendosi poi, in un secondo tempo, sul giudice responsabile (artt. 2 e 7 L. n. 117/88).

In sostanza, il cittadino che ha subito un danno ingiusto da parte del magistrato non potrà chiamarlo in giudizio direttamente, ma dovrà agire – "**entro tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno**" – tramite l'apposita azione risarcitoria, **esclusivamente nei confronti dello Stato italiano**; quest'ultimo dovrà poi rivalersi sul magistrato.

All'art. 8 viene prevista la nuova **misura della rivalsa** da effettuarsi, in via generale, per un importo pari alla **metà dello stipendio netto annuo** del giudice mentre, **nei casi di dolo**, si può effettuare per l'importo corrispondente alla totalità dello stipendio.

Con riferimento ai confini della "**colpa grave**", il 3° comma dell'art. 2 prevede che la medesima si ritiene configurabile non solo di fronte **all'affermazione di fatti inesistenti** o alla **negazione di fatti esistenti**, ma anche nelle ipotesi di **violazione manifesta della Legge italiana e del diritto comunitario e di travisamento delle prove e dei fatti**. Sarà considerata "colpa grave" anche emettere un **provvedimento cautelare** (personale o reale) **al di fuori dei casi ammessi dalla Legge o senza una motivazione**.

Come anticipato, a seguito dell'eliminazione del c.d. filtro di ammissibilità, **non vi sono più controlli preliminari nei riguardi dell'ammissibilità della domanda di risarcimento** contro lo Stato da parte dei cittadini (viene, infatti, cancellata l'attività di verifica dei presupposti e di valutazione della fondatezza delle domande, oggi svolta dal Tribunale distrettuale), mentre **sopravvive la clausola di salvaguardia** di cui all'art. 2 che consente al magistrato di non essere considerato responsabile **per l'attività di interpretazione della legge o di valutazione delle prove e dei fatti** di cui al 2° comma.

E' evidente che le novellate richiamate disposizioni trovino puntuale applicazione anche in **campo tributario**, comportando la responsabilità civile dei componenti delle Commissioni tributarie ed il correlato diritto del contribuente ad essere risarcito dell'ingiusto danno subito, tenuto conto che nel testo del citato art. 2 vengono espressamente ricomprese sia le **giurisdizioni speciali** – quale quella tributaria – sia gli **estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie** (chiaro richiamo ai componenti onorari delle Commissioni tributarie).

Benché non siano state ancora normativamente disciplinate ipotesi specifiche di responsabilità del giudice tributario, le **fattispecie** potenzialmente verificabili in forza della vigente normativa potrebbero consistere, in via esemplificativa:

- nel **diniego dell'esistenza di una domanda di condono**, pur essendo stata – la medesima – regolarmente presentata dal contribuente nei termini e nei modi previsti *ex lege*;
- nel **ritenere esistente una circostanza fattuale** la cui inesistenza è chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite agli atti;
- nella conferma, da parte del giudicante, di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione contesti ad un soggetto un certo reddito sulla base del presunto possesso di immobili o di automobili, in applicazione dello strumento del redditometro, quando, al contrario, il **soggetto non possiede alcuno di beni indicati e ciò è pienamente provato**;
- nell'**attribuzione** ad un contribuente di un certo **reddito in circostanze di omonimia**, che risultino chiaramente provate da documentazione anagrafica.

Per approfondire le problematiche dell'appello alle sentenze ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:

ADEMPIMENTI

Gli utili corrisposti nel 2014 e il modello CUPE

di **Fabio Pauselli**

La Certificazione Unica quest'anno ha, indubbiamente, catalizzato le attenzioni degli operatori, essendo un adempimento che ha riguardato, trasversalmente, diverse tipologie reddituali, ovvero sia tanto quelle da lavoro dipendente e assimilato quanto i compensi da lavoro autonomo abituale e non. Come noto, infatti, la Certificazione Unica ha accorpato in un unico modello ciò che prima era contenuto nel **CUD**, sul versante del lavoro dipendente, e ciò che prima veniva **certificato in forma libera**, sul versante del lavoro autonomo e/o occasionale.

Le suddette novità, tuttavia, non hanno interessato la **certificazione degli utili e dei proventi equiparati** (il c.d. **modello CUPE**) corrisposti nel 2014, per la quale si continua ad utilizzare il [modello](#) in vigore, che, si ricorda, è da consegnare ai singoli percipienti **entro il 28.02.2015**. Inoltre, come specificato nel **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2015**, tali certificazioni, al contrario della certificazione unica (CU), **non devono essere trasmesse telematicamente**.

Il **modello CUPE** deve essere rilasciato ai **soggetti residenti nel territorio dello Stato** che nel corso del 2014 hanno percepito utili derivanti dalla partecipazione a società, residenti e non residenti, in **qualsiasi forma corrisposti**, intendendosi tali tutti quei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir. Vi rientrano, ad esempio, tutti i titoli e/o strumenti finanziari, diversi dalle azioni, la cui remunerazione è costituita **totalmente dalla partecipazione ai risultati economici**.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. In tal senso **restano esclusi da certificazione**, e quindi dagli obblighi dichiarativi:

1. **Gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta o ad **imposta sostitutiva** come, ad esempio, i **dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate**.
2. **Gli utili e gli altri proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio**.

La certificazione deve essere rilasciata anche ai **soggetti non residenti** che hanno **percepito utili o altri proventi equiparati**, assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva** (anche sulla base delle convenzioni internazionali), per i quali intendono **ottenere nel Paese di residenza**, ove previsto, il **credito d'imposta per le imposte pagate in Italia**.

La principale novità di quest'anno è correlata ai cambiamenti introdotti dalla D.L. n. 66/2014 in materia di tassazione dei redditi di capitale e di natura finanziaria. Si ricorda, infatti, che a **decorrere dal 1° luglio 2014**, la ritenuta/imposta sostitutiva su interessi, premi e ogni altro provento considerato reddito di capitale **è stata innalzata al 26%**, in luogo della precedente aliquota del 20%. Per i dividendi tali modifiche riguardano le sole **partecipazioni non qualificate** mentre per quelle qualificate il regime fiscale non è variato. L'aliquota da applicare sarà diversa a **seconda dell'investimento che si intende remunerare**, essendo diverso il criterio di prelievo sottostante: così, ad esempio, se per gli interessi sui conti correnti vige il **criterio della maturazione**, per i **dividendi non qualificati**, a prescindere dalla delibera assembleare che ne ha concesso l'erogazione, varrà invece il **criterio di percezione**.

ACCERTAMENTO

Crisi, documenti fondamentali per bloccare le pretese del fisco

di **Maurizio Tozzi**

Le situazioni, reali e comprovate, di difficoltà economiche e di crisi prolungata, di questi tempi non mancano. Sul fronte fiscale, per quanto ciò possa apparire paradossale (chi è in seria difficoltà proprio non vuol sentir parlare di problematiche fiscali), è **fondamentale avere l'ideale documentazione** della situazione e degli interventi posti in essere per risolverla. Non bisogna girare attorno al problema: purtroppo i risultati presunti "antieconomici" conducono il contribuente all'interno delle **liste selettive** di vario genere. Sia sufficiente pensare che solitamente si registrano "non congruità" nell'ambito degli studi di settore o, comunque, non si è allineati ai risultati medi del settore di appartenenza.

L'*impasse* con l'Amministrazione finanziaria deve essere risolta preventivamente in contraddittorio in caso di convocazione. Per fare questo, il quadro completo degli accaduti deve essere idoneamente documentato ed è in sede di preparazione del bilancio e successiva dichiarazione che i primi passi devono essere effettuati, per poi avere maggiore facilità nella preparazione delle memorie da produrre all'Ufficio accertatore.

Un importante spunto difensivo in tale direzione è offerto dalla **sentenza n. 27166 del 4 dicembre 2013**, emanata dalla Corte di Cassazione, che chiaramente afferma come sia **provato l'onere difensivo del contribuente che giustifica il mancato adeguamento agli studi di settore documentando la grave crisi finanziaria** che ha colpito la sua attività, con tanto di esecuzione forzata delle unità immobiliari in cui la stessa era svolta, a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo. Situazioni del genere sono sicuramente diffuse, magari caratterizzate anche dalla cessazione dell'attività o ancora dall'accumulo di debiti con creditori esterni o anche con lo stesso Stato per imposte e contributi non pagati e in corso di rateazione con Equitalia. Diviene necessario provare che le difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività sono **l'effetto della crisi**, quale appunto l'impossibilità di pagare un mutuo, di andare avanti, di pagare le imposte, etc. Ad esempio, la perdita registrata in un anno può rappresentare, agli occhi del fisco, un elemento di presunta "antieconomicità" nella gestione dell'attività, a maggior ragione se la stessa è già stata registrata in anni precedenti ed appare magari in contrasto con una situazione florida sotto altri punti di vista (come l'elevato tenore di vita). Se invece la perdita è accompagnata da ulteriori gravi elementi, come la morosità o la cessazione dell'attività, o ancora una situazione debitoria complessiva particolarmente grave, è evidente **l'infondatezza della presunzione collegata all'antieconomicità**, dato che le circostanze e i fatti certi accaduti al contribuente dimostrano esattamente il contrario.

Molto dipende dal **comportamento** assunto dal contribuente. La conduzione **diligente** di un'attività richiede, in caso di situazioni critiche, l'adozione di una serie di accorgimenti per

contenere la problematica, rilanciarsi, ristrutturarsi e migliorarsi nel tempo. La crisi esiste, ma da buon imprenditore non può essere subita passivamente. Rammentando che il processo tributario è di tipo **documentale**, sarà necessario documentare tutto quello che si è posto in essere, o si intende effettuare, per uscire dalla crisi: in tal modo, si riuscirà a dimostrare che non sussiste un risultato “antieconomico” frutto dell’evasione, bensì si è in presenza di un’oggettiva difficoltà temporale che gli interventi effettuati e programmati tentano di contenere e scongiurare.

Ecco dunque l’importanza degli atti ufficiali e dei primi passi da svolgere già in sede di redazione del bilancio e, soprattutto, dei **documenti di supporto allo stesso**. Ad esempio, segnalare in nota integrativa che la compagine societaria ha preso atto dei risultati poco lusinghieri, magari evidenziando le voci interessate e che già in un’apposita verbalizzazione ha fissato i provvedimenti da assumere, può essere di grande aiuto. Se a questo poi si accompagnano **interventi effettivamente realizzati**, come il contenimento di alcuni costi, vendite straordinarie, apporti dei soci per investimenti strutturali etc, la difesa può dirsi blindata.

Tutto ciò, peraltro è fondamentale anche nell’immediato, con particolare riguardo alla problematica dello studio di settore. In caso di non congruità infatti non sarà necessario “inseguire” il ricalcolo parametrico, quanto piuttosto **prepararsi al contraddittorio**, evidenziare tali argomenti già nelle annotazioni al modello studi, in modo da obbligare l’Amministrazione finanziaria ad un rilevante onere probatorio.

Su tale aspetto non bisogna dimenticare l’importante insegnamento della Corte di Cassazione (si rinvia nello specifico alla **sentenza n. 26636/2009**) che, nello statuire in maniera definitiva la portata di presunzione semplice degli studi di settore, ha soprattutto rimarcato che: *“La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, **deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento**, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese.”.*

Tradotto in termini pratici, l’assunto è il seguente: **se il contribuente documenta, in contraddittorio, le ragioni del mancato adeguamento, compito preciso dell’Ufficio è di spiegare come mai “i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese”**. La sequenza, in caso di non congruità legata alla crisi di risultati, è la seguente: 1) non cercare a tutti i costi la congruità; 2) documentare le motivazioni che impediscono la congruità; 3) prepararsi al futuro contraddittorio e, di fatto, **invertire l’onere probatorio**. Già la crisi è un brutto cliente, figuriamoci se debba “portare in dote” anche le pretese del fisco: non resta che prevenire in maniera opportuna.

BILANCIO

La distribuzione degli utili: vincoli e obblighi

di **Federica Furlani**

La distribuzione dell'utile d'esercizio è sottoposta ad una serie di **limitazioni**, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.

I primi limiti sono costituiti dall'**obbligo di accantonare gli utili**:

- **a riserva legale** (ex art. 2430 Cod.Civ.), in misura pari al 5% degli utili netti annuali, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- all'**eventuale riserva statutaria**, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.

Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo **Statuto Societario** o dalla stessa **Assemblea**. Possono infatti essere previsti:

- privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
- diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.

I commi 2, 3 e 4 dell'**art. 2433 Cod.Civ.** pongono ulteriori limitazioni alla distribuzione di utili; in particolare:

“Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.”

Non si può infine dar luogo a ripartizione di utili nel caso in cui:

- nell'attivo dello Stato Patrimoniale della società siano iscritti **costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili**;
- la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle

obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.

Una volta verificati ed **ottemperati i predetti vincoli**, l'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva, può disporre la distribuzione ai soci degli eventuali utili rimanenti.

In sede di redazione del progetto di bilancio dell'esercizio, **la proposta di distribuzione dell'utile**, sarà effettuata dall'organo amministrativo e dovrà essere riportata nella Relazione sulla Gestione o, in assenza, in Nota Integrativa.

La **delibera** di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, è soggetta al **deposito**, a cura degli amministratori, **presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione**.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere preventivamente depositata presso l'Agenzia delle entrate, poiché **soggetta a imposta di registro**.

Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è infatti soggetto all'obbligo di registrazione **in termine fisso** decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a **€ 200,00**.

Il versamento della suddetta imposta va effettuato **entro 20 giorni** dalla data dell'assemblea con modello F23.

La **procedura** da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

1. **stampare sul libro** delle decisioni dei soci per le S.r.l. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.a. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
2. predisporre **due copie del verbale** succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una **marca da bollo** di € 16 ogni quattro facciate o 100 righe.
3. eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il **versamento dell'imposta di registro** in misura fissa pari a € 200,00 utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice "109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP".
4. **presentare**, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, **all'Agenzia delle entrate** le copie del verbale di assemblea di cui al punto 2. e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Si ricorda, infine, che **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di effettiva percezione

dei dividendi, i soggetti Ires devono rilasciare **apposita certificazione** di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 ai soggetti percipienti.

PATRIMONIO E TRUST

I protagonisti del trust: i beneficiari

di Sergio Pellegrino

Dopo aver analizzato nelle precedenti settimane le figure del [disponente](#) e del [trustee](#), trattiamo oggi i beneficiari del trust, distinguendo tra beneficiari del reddito e beneficiari del fondo.

Con il termine vengono indicati tutti i soggetti che, a vario titolo, possono ricevere

Possiamo fare la distinzione fra **beneficiari del reddito** e **beneficiari finali** o più correttamente beneficiari del fondo.

Partiamo da questi ultimi: sono i soggetti che **al termine del trust si vedranno attribuito il patrimonio da parte del trustee** (salvo l'eventuale diritto a vedersi riconosciute delle anticipazioni durante la "vita" del trust).

Nel momento in cui viene istituito il trust e vengono individuati i beneficiari, questi hanno un **diritto soltanto potenziale** nei confronti del patrimonio disposto in trust, ossia il diritto a riceverlo al termine di durata del trust stesso.

Il diritto è soltanto potenziale perché nel corso del tempo il patrimonio in trust si potrebbe ridurre o anche estinguere per effetto della sua gestione, tanto da arrivare all'estinzione anticipata del trust per la mancanza del fondo.

Sono **beneficiari del reddito** invece i soggetti ai quali possono venire attribuiti i frutti dei beni in trust: questi soggetti potrebbero essere i medesimi individuati come beneficiari del fondo, ma nell'atto istitutivo potrà essere inserita la previsione che consente l'attribuzione di frutti anche al disponente e ad altri eventuali soggetti.

La distinzione tra beneficiari finali e beneficiari del reddito ha naturalmente **particolare valenza dal punto di vista fiscale**: i primi verranno in considerazione al momento di disposizione dei beni in trust e quindi rileveranno dal punto di vista della fiscalità indiretta, gli altri invece ai fini della tassazione diretta.

Le spettanze dei beneficiari possono essere determinate nell'atto istitutivo e allora si parla di **trust con interessi definiti**, oppure possono essere rimesse alla valutazione discrezionale del trustee e si parla allora di **trust discrezionale** (le due strutture possono anche coesistere nel medesimo trust).

Va evidenziato come il **creditore di un beneficiario possa aggredire la posizione beneficiaria**.

Nel caso in cui la **posizione beneficiaria sia assoluta**, e cioè il beneficiario possa pretendere dal trustee il trasferimento di quanto gli spetta, il creditore potrà sequestrarla o pignorarla e quindi indirettamente aggredire lo stesso fondo in trust limitatamente alla parte che compete al beneficiario debitore.

Se invece la posizione beneficiaria è collegata al verificarsi di una circostanza futura e cioè sia una **posizione non quesita**, le possibilità di aggressione sono decisamente minori.

Nel caso, infine, in cui la posizione beneficiaria sia connessa ad un **trust discrezionale**, il creditore non avrà alcun interesse ad agire, non essendovi un diritto di credito da aggredire: per questo motivo il trust discrezionale garantisce una maggiore protezione dal punto di vista della tutela del patrimonio.

Per approfondire le problematiche della protezione del patrimonio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

BUSINESS ENGLISH

Skills, Areas of practice: come tradurre 'aree di attività' in inglese

di **Isabella Casali, Stefano Maffei**

Mi sono già occupato del vocabolo *skill*, popolarissimo nella lingua inglese nella redazione di un *résumé* (attenzione agli accenti!) e nella valorizzazione di **abilità e competenze** in un modulo di candidatura (*application form*) per un impiego o un **corso di studi post-laurea** (*post-graduate course*). Così, nel giudizio di un esaminatore capita di leggere *the applicant has excellent communication skills* (nel caso di un ottimo oratore) oppure che *the IT skills of the applicant are extremely poor* (il candidato non ha alcuna dimestichezza con l'uso dell'informatica).

Un'altra espressione assai utile è quella di *areas of practice*, traducibile con **aree di attività**. È presumibile che tali aree debbano essere indicate, quantomeno, sul curriculum o sul **sito web dello studio professionale**. Capiterà quindi di leggere: *my main areas of practice are...* (nel caso di un professionista individuale) ovvero *this firm is engaged in the following practice areas: ...* (nel caso di uno studio).

Per gli **avvocati**, le *areas of practice* corrispondono sostanzialmente ai **settori del diritto** di competenza: *contract law*, *criminal law*, *family law*, *international law*, *company law*, *conflict of laws* (il **diritto internazionale privato**).

Per i

commercialisti non possono davvero mancare le quattro aree 'classiche':

Financial accounting (redazione di
conti economici, stati patrimoniali, etc),

Management accounting (i
business plans e il c.d

cost accounting al servizio del
controllo di gestione aziendale),

Tax accounting e

Forensic accounting (in riferimento a perizie per i tribunali). Per chi si occupa del

contenzioso tributario suggeriamo

Tax litigation mentre gli esperti di

questioni societarie potranno indicare

mergers and acquisitions oppure

bankruptcy law.

Per iscrivervi al

nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito

www.eflit.it